



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0307(COD)

27.11.2013

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Pavel Poc

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	41

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0620),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0264/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la pesca (A7-0000/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ma anche sull'economia e sulla società. Nell'ambiente dell'Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, circa 10-15% delle quali ritenute invasive.

Emendamento

(1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ma anche sull'economia e sulla società. Nell'ambiente dell'Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, ***oltre il 40% delle quali autoctone in alcuni paesi europei ma introdotte dall'uomo in altri paesi d'Europa, e*** circa ***il*** 10-15% delle quali ritenute invasive.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il presente regolamento non escluda le specie autoctone in una regione biografica, ma esotiche e invasive in un'altra regione. Una specie invasiva che trarrebbe beneficio da misure di cooperazione a livello di Unione è di rilevanza unionale, indipendentemente dal fatto che sia o meno autoctona dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato il folto numero di specie esotiche

PE524.576v01-00

Emendamento

(10) Dato il folto numero di specie esotiche

6/45

PR\1010988IT.doc

invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine occorre stilare un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi *e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa*, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.

invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine occorre stilare un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.

Or. en

Motivazione

Il limite massimo proposto di 50 specie esotiche invasive è un grave punto debole della proposta e non viene neppure affrontato nella valutazione d'impatto, che considera poco plausibile tale limitazione per il futuro. Il numero di specie esotiche invasive che si diffondono in Europa deve essere ridotto al minimo e a tale scopo è opportuno adottare misure di gestione per ridurre a livelli accettabili l'impatto quantomeno delle specie esotiche invasive peggiori. Secondo il parere degli esperti non esiste, tuttavia, un obiettivo quantitativo per tale indicatore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate

Emendamento

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate

di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione *si adopererà per presentare al comitato*, entro *un anno* dall'entrata in vigore del presente *atto, una proposta di* elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione *dovrebbe pertanto adottare*, entro *18 mesi* dall'entrata in vigore del presente *regolamento, un primo* elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Or. en

Motivazione

Una scadenza esplicita per l'adozione del primo elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unione è importante per l'efficace attuazione delle nuove disposizioni, oltre a offrire migliore trasparenza in merito all'intero processo e fornire ai soggetti interessati la possibilità di adattarsi e di reagire alla nuova situazione legislativa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Alcune delle specie invasive per l'Unione nel suo insieme sono autoctone in uno specifico Stato membro. È pertanto opportuno che le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che sono autoctone in uno Stato membro non si applichino al territorio di tale Stato membro, fatta eccezione per le misure di contenimento atte a evitare la diffusione delle specie in altri Stati membri. È inoltre opportuno introdurre flessibilità per consentire agli Stati membri di richiedere deroghe specifiche rispetto ad alcune delle disposizioni del presente regolamento in merito alle specie

esotiche non invasive del loro territorio, o in caso di condizioni socioeconomiche particolarmente difficili, dove i costi sarebbero eccezionalmente alti e sproporzionati rispetto ai benefici e impedirebbero una corretta attuazione delle misure richieste.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri occorre maggiore flessibilità, in particolare per affrontare i problemi legati a specie autoctone in una determinata regione ma invasive in altre. Le deroghe dovrebbero essere concesse solo per il territorio dello Stato membro richiedente. Vanno previste deroghe anche in caso di condizioni socioeconomiche particolarmente difficili, laddove i costi impedirebbero una corretta attuazione delle misure richieste.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) È opportuno consentire agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più severe rispetto a quelle definite nel presente regolamento per la gestione delle specie esotiche invasive.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri applicano attualmente vari divieti sulle importazioni, gli scambi e/o la commercializzazione di specie esotiche invasive; norme di questo tipo sono già state adottate in 13 Stati membri. Nella consapevolezza che risorse limitate possono ostacolare l'attuazione di determinate misure, è necessario concepire il sistema in modo tale da garantire una certa flessibilità, ove possibile, e da riconoscere che gli Stati membri stanno già intervenendo per affrontare il problema delle specie esotiche invasive. Occorre quindi specificare che gli Stati membri possono adottare o mantenere misure più rigorose.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre consentire agli Stati membri di adottare misure ***più severe per fronteggiare le specie esotiche invasive, nonché misure*** proattive nei confronti di qualsiasi specie che non figuri nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, occorre subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri devono tenere conto in questo frangente.

Emendamento

(19) Occorre consentire agli Stati membri di adottare misure proattive, ***quali una regolamentazione del commercio, dell'utilizzo, del trasporto e del rilascio nell'ambiente***, nei confronti di qualsiasi specie che non figuri nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, occorre subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri devono tenere conto in questo frangente.

Or. en

Motivazione

È opportuno fornire un elenco non esaustivo, con esempi delle misure più adatte. La possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe è trattata in un considerando separato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla risoluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, devono contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d'interesse, tra i quali le comunità locali. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio previsti dalla legislazione dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

Emendamento

(21) Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla risoluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, devono contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d'interesse, tra i quali le comunità locali. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione ***e siano intesi, in particolare, a fornire un quadro altamente efficace e coerente a livello unionale.*** A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio previsti dalla legislazione dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

I vari sistemi (di allerta, informazione, seguito) che forniscono la base di conoscenze non devono essere lasciati esclusivamente ai singoli paesi, ma dovrebbero fornire, invece, un quadro coerente e altamente efficace a livello unionale durante l'intero ciclo di gestione delle specie esotiche invasive.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. **Sono** pertanto **necessarie** misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento

(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. **È** pertanto **opportuno adottare** misure **proporzionate** atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE.

Or. en

Motivazione

Le misure di ripristino sono spesso più costose dell'eradicazione e gli Stati membri potrebbero tendere a essere meno rigorosi per quanto concerne l'eradicazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a causa dei relativi costi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che

Emendamento

(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che

raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali.

raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, *le* invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali. *In sede di definizione del sistema informativo centralizzato, è opportuno che la Commissione possa appoggiarsi sull'Agenzia europea dell'ambiente, ove debitamente giustificato dalla natura dell'azione e dalle specifiche competenze dell'Agenzia. Qualora la Commissione faccia ricorso all'Agenzia, dovrebbe tener conto dell'incidenza sulla struttura di governance e sulle risorse finanziarie e umane di quest'ultima.*

Or. en

Motivazione

Il sistema informativo centrale coordinato è fondamentale per il successo delle misure proposte ed è opportuno che per sostenere il processo di attuazione la Commissione utilizzi tutte le risorse disponibili – comprese, in particolare, le conoscenze specialistiche estremamente pertinenti dell'Agenzia europea dell'ambiente. Il personale deve essere assegnato in base alle esigenze, tenuto conto, naturalmente, dell'efficienza in termini di costi della delega dei compiti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale²¹ istituisce un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative

Emendamento

(27) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale²¹ istituisce un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative

all'ambiente. All'atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione effettiva del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate.

²¹ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

all'ambiente. All'atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione effettiva del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate. ***La partecipazione precoce ed effettiva del pubblico è particolarmente importante durante il processo di adozione o aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di definizione dei piani e delle misure di intervento da parte degli Stati membri.***

²¹ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Or. en

Motivazione

Il pubblico è sempre molto sensibile alle misure restrittive. Non è possibile compiere progressi nella gestione del problema delle specie esotiche invasive senza l'effettivo sostegno del pubblico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) L'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione e l'aggiornamento dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli elementi per la valutazione del rischio, le misure di

emergenza e le misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione, dovrebbe basarsi su solidi dati scientifici, il che richiede il coinvolgimento continuo ed efficace della comunità scientifica. Tale contributo va attivamente ricercato tramite una consultazione regolare con gli studiosi, in particolare attraverso l'istituzione di un organismo dedicato (il "forum scientifico") che fornisca consulenza alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Considerata l'ampia copertura del regolamento, è molto importante istituire un organismo tecnico/scientifico dedicato, il "forum scientifico", per coadiuvare il processo decisionale grazie alle competenze di esperti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, per ***quanto riguarda in particolare l'adozione e l'aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale***, la concessione di deroghe all'obbligo di eradicazione rapida e l'adozione di misure di emergenza unionali, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla

Emendamento

(28) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, per la concessione di ***specifiche deroghe nazionali e di deroghe*** all'obbligo di eradicazione rapida e l'adozione di misure di emergenza unionali, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²².

Commissione²².

²² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

²² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) **Per** tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, è **opportuno delegare** alla Commissione il potere di adottare atti **a norma dell'**articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene ai seguenti aspetti: determinare in che modo giungere alla conclusione che le specie esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione **deve** provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(29) **Al fine di** tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, **dovrebbe essere delegato** alla Commissione il potere di adottare atti **conformemente all'**articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene ai seguenti aspetti: **stabilire e aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale**, determinare in che modo giungere alla conclusione che le specie esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione **dovrebbe** provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) agli organismi modificati di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE;

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario monitorare i superinfestanti potenzialmente pericolosi che possono generare un grave rischio per la biodiversità degli ecosistemi, sia naturali che urbani. Un quadro normativo per controllare la sperimentazione, la circolazione e il rilascio di organismi geneticamente modificati può avere molti punti in comune con le misure per disciplinare l'introduzione di specie esotiche. Alcuni paesi, in particolare la Nuova Zelanda, hanno disciplinato gli organismi geneticamente modificati nel quadro della medesima regolamentazione adottata per affrontare il problema dell'introduzione di specie esotiche invasive.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti **o le fasi di sviluppo**, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché **le specie domestiche inselvatichite**, gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Or. en

Motivazione

Le fasi di sviluppo sono importanti, in particolare per le larve, le ninfe, le pupe degli invertebrati o gli embrioni dei vertebrati, nonché le fasi ontogenetiche degli anfibi o dei pesci. La definizione deve inoltre comprendere animali quali i conigli, le capre selvatiche ecc. già considerati obiettivi dei progetti LIFE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro considera significativi per il proprio territorio gli effetti negativi in caso di rilascio e diffusione, anche laddove non interamente accertati;

Or. en

Motivazione

Se esiste una definizione di specie esotica invasiva di rilevanza unionale, è logico introdurre la definizione di specie esotica invasiva di rilevanza nazionale, in quanto specie esotica invasiva non inclusa nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per la quale gli Stati membri ritengono che i danni derivanti dal rilascio, anche se non interamente accertati, siano potenzialmente significativi. Sarà ciascuno Stato membro a decidere se una specie esotica possa essere considerata di rilevanza nazionale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***La*** Commissione ***adotta e aggiorna*** l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ***tramite atti***

1. ***Alla*** Commissione è ***conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per definire*** l'elenco delle

d'esecuzione in base ai criteri **di cui** al paragrafo 2. **Gli atti d'esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.**

specie esotiche invasive di rilevanza unionale in base ai criteri **indicati** al paragrafo 2. **L'elenco prende la forma di un allegato al presente regolamento.**

Or. en

Motivazione

L'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale dovrebbe essere allegato all'atto di base, dati la sua importanza fondamentale e il suo stretto collegamento con l'ambito dell'atto stesso. L'inserimento dell'elenco nell'atto di base sotto forma di allegato fornisce, inoltre, maggiore chiarezza giuridica rispetto a un elenco a sé stante. Analogamente, la procedura più adatta per stabilire e aggiornare un elenco in un allegato del regolamento consiste nel ricorso ad atti delegati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 sono adottati entro ...* [GU inserire data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Una scadenza esplicita per l'adozione del primo elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unione è importante per l'efficace attuazione delle nuove disposizioni, oltre a offrire migliore trasparenza in merito all'intero processo e fornire ai soggetti interessati la possibilità di adattarsi e di reagire alla nuova situazione legislativa.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per aggiornare l'elenco di cui al paragrafo 1 sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La procedura di aggiornamento dell'elenco deve essere chiaramente separata dalla procedura per la definizione di quest'ultimo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee ***al*** territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee ***a una parte sostanziale del*** territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

Or. en

Motivazione

In sintonia con il nuovo articolo 4 bis proposto, il presente emendamento tiene conto delle specie esotiche invasive autoctone in uno Stato membro o in una regione e invasive in un altro, introducendo un regime analogo a quello della direttiva 92/43/CEE relativa agli habitat (divieti non applicabili a talune specie e a taluni Stati membri).

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco di cui al paragrafo 1. Tali richieste includono tutti i seguenti *elementi*:

Emendamento

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco di cui al paragrafo 1. Tali richieste includono tutti i seguenti *dati*:

Or. en

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 vengono inserite annotazioni per indicare se uno Stato membro ha richiesto un'eventuale deroga a norma dell'articolo 4 bis o se essa gli è stata accordata.

Or. en

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. ***L'***elenco previsto al paragrafo 1 ***comprende al massimo cinquanta*** specie, ***ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta*** in esito alle misure di emergenza ***di cui all'***articolo 9.

4. ***All'***elenco previsto al paragrafo 1 ***possono essere aggiunte*** specie in esito alle misure di emergenza ***attuate dagli Stati membri a norma dell'***articolo 9.

Or. en

Motivazione

Il limite massimo proposto di 50 specie esotiche invasive è un grave punto debole della proposta e non viene neppure affrontato nella valutazione d'impatto, che considera poco plausibile tale limitazione per il futuro. Il numero di specie esotiche invasive che si diffondono in Europa deve essere ridotto al minimo e a tale scopo è opportuno adottare misure di gestione per ridurre a livelli accettabili l'impatto quantomeno delle specie esotiche invasive peggiori. Secondo il parere degli esperti non esiste, tuttavia, un obiettivo quantitativo per tale indicatore.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Deroghe nazionali per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale autoctone in uno Stato membro non sono soggette, nel territorio dello Stato membro in cui sono autoctone, alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g), all'articolo 8, agli articoli da 11 a 15 e all'articolo 19.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di deroga per una o tutte le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g), all'articolo 8, agli articoli da 11 a 15 e all'articolo 19 relativamente alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

3. La richiesta di deroga può essere presentata solo in caso di soddisfacimento di una delle seguenti condizioni:

a) dimostrazione, sulla base di solide prove scientifiche, che la specie non è invasiva per il territorio di tale Stato membro;

b) analisi costi-benefici che dimostri, sulla base dei dati disponibili e con un ragionevole grado di certezza, che i costi

sarebbero eccezionalmente alti e sproporzionati rispetto ai benefici, tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato.

4. La richiesta di deroga è opportunamente motivata e corredata delle prove menzionate al paragrafo 3, lettera a) o b).

5. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se approvare o respingere la richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure di contenimento per evitare l'ulteriore diffusione delle specie in attesa dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo articolo garantisce maggiore flessibilità agli Stati membri e consente di includere specie autoctone in una regione e invasive in un'altra nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le deroghe dovrebbero essere concesse solo per il territorio dello Stato membro richiedente. Vanno previste deroghe anche in caso di condizioni socioeconomiche particolarmente difficili, laddove i costi impedirebbero una corretta attuazione delle misure richieste.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) la descrizione *dei possibili* usi delle specie, e relativi vantaggi.

Emendamento

h) la descrizione *degli* usi *conosciuti e possibili* delle specie e *dei* relativi vantaggi.

Or. en

Motivazione

È necessario conoscere gli usi esistenti delle specie, non solo quelli possibili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) la valutazione e selezione delle opzioni di riduzione del rischio di introduzione e diffusione di specie esotiche invasive.

Or. en

Motivazione

È opportuno includere e valutare anche l'elemento della gestione del rischio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a **h)**, del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a danni economici significativi o che potrebbero

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a **h bis)**, del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a danni economici

esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità.

significativi o che potrebbero esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le specie ***che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1***, che sono specie autoctone in una regione ultraperiferica, non sono subordinate alle disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e da 13 a 17 nella regione ultraperiferica in cui sono autoctone.

Emendamento

1. Le specie ***esotiche invasive di rilevanza unionale*** che sono specie autoctone in una regione ultraperiferica non sono subordinate alle disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e da 13 a 17 nella regione ultraperiferica in cui sono autoctone.

Or. en

Motivazione

Dal momento che esiste la definizione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è preferibile farvi esplicitamente riferimento nell'intero testo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Divieto relativo alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Emendamento

Restrizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

(Cfr. per esempio il considerando 16 e gli articoli 8, paragrafo 1, 9, paragrafo, 1 e 9, paragrafo 4).

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le specie *che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1*, non sono deliberatamente:

Emendamento

1. Le specie *esotiche invasive di rilevanza unionale* non sono deliberatamente *o negligenemente*:

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *portate o fatte transitare nel territorio dell'Unione*;

Emendamento

a) *introdotte in uno Stato membro*;

Or. en

Motivazione

La riformulazione proposta è più chiara e coerente con le definizioni.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri prevengono l'introduzione *deliberata* di specie esotiche

Emendamento

2. Gli Stati membri prevengono *qualunque altra* introduzione *accidentale* di specie

invasive di rilevanza unionale in conformità con quanto disposto dall'articolo 11, paragrafi 3 e 4.

esotiche invasive di rilevanza unionale in conformità con quanto disposto dall'articolo 11, paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri applicano attualmente vari divieti sulle importazioni, gli scambi e/o la commercializzazione di specie esotiche invasive; norme di questo tipo sono già state adottate in 13 Stati membri. Nella consapevolezza che risorse limitate possono ostacolare l'attuazione di determinate misure, è necessario definire il sistema in un'ottica di flessibilità, ove possibile, e riconoscere che gli Stati membri stanno già intervenendo per affrontare il problema delle specie esotiche invasive. Occorre quindi specificare che gli Stati membri possono adottare o mantenere misure più rigorose.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile;

d) in caso di specie esotica invasiva animale **di rilevanza unionale**, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando richiede l'autorizzazione, ***l'istituto di ricerca o conservazione ex situ*** fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.

Emendamento

4. Quando richiede l'autorizzazione, ***il richiedente*** fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.

Motivazione

Si chiarisce che spetta alla persona che presenta la richiesta di autorizzazione fornire tutte le prove necessarie.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Restrizioni ***al rilascio deliberato di*** specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

Emendamento

Restrizioni ***relative alle*** specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale").**

Emendamento

1. **Al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, gli Stati membri adottano, in relazione a tali specie, misure consistenti nelle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o mantengono o definiscono norme nazionali più severe.**

Or. en

Motivazione

Consentire agli Stati membri di applicare qualsiasi restrizione ritengano utile contro le specie invasive di rilevanza nazionale è una soluzione migliore e più chiara. Come già detto, inoltre, il sistema deve essere definito in modo da essere flessibile e riconoscere il fatto che gli Stati membri stanno già adottando misure per affrontare il problema delle specie esotiche invasive. Occorre quindi chiarire che gli Stati membri possono adottare o mantenere misure più rigorose.

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale **e le restrizioni stabilite conformemente al paragrafo 1.**

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono *rilasciare autorizzazioni per determinati rilasci deliberati di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale*, a patto che siano pienamente rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono *concedere deroghe alle restrizioni stabilite conformemente al paragrafo 1*, a patto che siano pienamente rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro *il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire]* gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o l'entità dei danni da esse causati. *Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.*

Emendamento

1. Entro *due anni dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1*, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive *di rilevanza unionale* sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o l'entità dei danni da esse causati.

Or. en

Motivazione

L'intero processo si deve svolgere in sequenza: gli Stati membri non possono sviluppare un piano d'azione fintanto che non sarà stato stabilito l'elenco delle specie invasive. Viene anche proposta una proroga dei tempi per procedere all'analisi, dato che quelli originariamente previsti potrebbero essere irrealistici. Emendamenti analoghi sono stati presentati anche all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro **il [3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire]**, ogni Stato membro, stila e attua un piano d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. Il piano d'azione esplicita il calendario degli interventi e descrive le misure da adottarsi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione e nell'ambiente.

Emendamento

2. Entro tre anni **dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, ogni Stato membro stila e attua un piano d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. Il piano d'azione esplicita il calendario degli interventi e descrive le misure da adottarsi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione e nell'ambiente.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire]** vige negli Stati membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste

Emendamento

1. Entro 18 mesi **dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, vige negli Stati membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie

specie nell'Unione.

nell'Unione.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **il** [12 mesi **dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire**] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, introdotti nell'Unione onde prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

1. Entro 12 mesi **dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su animali e piante, ivi compresi semi, uova, **fasi di sviluppo** e propaguli, introdotti nell'Unione onde prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. en

Motivazione

La menzione delle fasi di sviluppo è importante, in particolare per le larve, le ninfe, le pupe degli invertebrati o gli embrioni dei vertebrati, nonché le fasi ontogenetiche degli anfibi o dei pesci.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno

Emendamento

1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno

constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici, **che tiene conto dell'impatto sull'ambiente**, e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

Or. en

Motivazione

Non è né sufficiente né opportuno limitare le decisioni ai soli aspetti economici (si consideri, per esempio, il caso della panace gigante).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, **tranne nel caso in cui l'analisi dei costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi sarebbero eccezionalmente elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.**

Or. en

Motivazione

Le misure di ripristino sono spesso più costose dell'eradicazione. Qualora non vi sia la possibilità di derogare all'obbligo di adottare tali misure dopo l'eradicazione, lo Stato membro sarà meno disposto a eradicare le specie esotiche invasive di rilevanza unionale a causa dei costi connessi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure volte a **garantire la** prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

Emendamento

b) misure volte a **contribuire alla** prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

Or. en

Motivazione

Non è possibile, da un punto di vista tecnico, garantire la prevenzione della reinvasione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Meccanismo informativo di supporto

Emendamento

Sistema informativo di supporto

Or. en

Motivazione

È preferibile utilizzare il termine "sistema" anziché "meccanismo"; in questo modo si evitano confusioni con il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione instaura **gradualmente** un **meccanismo** informativo di supporto necessario ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. La Commissione instaura, **entro 12 mesi dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, un **sistema** informativo di supporto necessario ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il sistema informativo di supporto è un elemento essenziale del supporto informatico dell'intero processo e deve pertanto essere instaurato integralmente entro un termine preciso.

Emendamento 49

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. **In una prima fase** il sistema prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione in conformità dell'articolo 19.

Emendamento

2. Il sistema prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione in conformità dell'articolo 19.

Or. en

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. **In una seconda fase** il meccanismo di

Emendamento

3. Il meccanismo di supporto di dati di cui

supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene uno strumento d'ausilio alla Commissione nell'amministrazione delle notifiche prescritte dall'articolo 14, paragrafo 2.

al paragrafo 2 diviene uno strumento d'ausilio alla Commissione nell'amministrazione delle notifiche prescritte dall'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***In una terza fase il meccanismo*** di supporto ***di dati*** di cui al paragrafo 2 ***diviene*** un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

4. Il ***sistema informativo*** di supporto di cui al paragrafo 1 ***include*** un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell'applicazione del presente regolamento, ***in particolare riguardo all'individuazione precoce e all'eradicazione rapida delle specie esotiche invasive.***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione può affidare, in tutto o in parte, le attività del sistema informativo di supporto all'Agenzia europea dell'ambiente, tenendo in debito conto l'efficienza in termini di costi dell'affidamento di tali compiti e l'incidenza sulla struttura di governance dell'organismo oltre che sulle sue risorse finanziarie e umane.

Motivazione

Il sistema informativo centrale coordinato è fondamentale per il successo delle misure proposte ed è opportuno che la Commissione utilizzi tutte le risorse disponibili per sostenere il processo di attuazione, comprese, in particolare, le conoscenze specialistiche estremamente pertinenti dell'Agenzia europea dell'ambiente. Il personale deve essere assegnato in base alle esigenze, tenuto conto, naturalmente, dell'efficienza in termini di costi della delega dei compiti.

Emendamento 53**Proposta di regolamento****Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. Al momento dell'adozione o dell'aggiornamento dell'elenco delle specie invasive di rilevanza unionale, la Commissione garantisce che al pubblico sia concessa l'effettiva possibilità di partecipare al processo di adozione o aggiornamento consultando almeno le organizzazioni non governative pertinenti.

Motivazione

Il pubblico è sempre molto sensibile alle misure restrittive. Non è possibile compiere progressi nella gestione del problema delle specie esotiche invasive senza l'effettivo sostegno del pubblico.

Emendamento 54**Proposta di regolamento****Articolo 22 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento****Articolo 22 bis***

Forum scientifico

- 1. Viene istituito un forum scientifico quale organismo dedicato. Il forum fornisce consulenza alla Commissione in merito alle questioni scientifiche relative all'applicazione del regolamento, in particolare riguardo agli articoli 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 16.*
- 2. Il forum scientifico è presieduto dalla Commissione ed è composto da rappresentanti della comunità scientifica nominati dagli Stati membri.*
- 3. Il forum scientifico formula raccomandazioni riguardo alle specie da prendere eventualmente in considerazione nella valutazione del rischio ai fini della loro possibile inclusione nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, alla luce del rischio attuale o potenziale che divengano invasive nell'Unione. La Commissione consulta il forum scientifico prima di proporre di espungere qualsiasi specie dall'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.*
- 4. Il comitato di cui all'articolo 22 viene tenuto pienamente informato delle consulenze fornite dal forum scientifico.*

Or. en

Motivazione

Considerata l'ampia copertura del regolamento, è molto importante istituire un organismo tecnico/scientifico dedicato, il "forum scientifico", per coadiuvare il processo decisionale grazie alle competenze di esperti.

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 23**

Testo della Commissione

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui ***all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 ter, e*** all'articolo 5, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui ***all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 ter, e*** all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1 ter, e*** dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell'elenco di ***cui all'articolo 4, paragrafo 1***, sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell'elenco di ***specie esotiche invasive di rilevanza unionale*** sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

MOTIVAZIONE

Le specie esotiche sono trasportate al di fuori del loro areale naturale, valicando le barriere ecologiche, in seguito all'azione umana diretta o indiretta. Alcune di queste specie non sono in grado di adattarsi al nuovo ambiente e scompaiono rapidamente, mentre altre riescono a sopravvivere, riprodursi e diffondersi.

Le specie esotiche invasive sono specie la cui introduzione o diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici, oppure ha un impatto negativo sull'ambiente, sulla salute umana e sullo sviluppo socioeconomico. Le specie esotiche invasive includono animali, piante, funghi e microrganismi e interessano la massa terrestre e i corpi idrici, i mari e le isole.

Solo l'11% di oltre 12 000 specie esotiche registrate in Europa ha un impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi, mentre il 13% ha un impatto economico.

I loro effetti sulla biodiversità, tuttavia, sono significativi e le specie esotiche invasive sono considerate seconde per importanza solo alla perdita di habitat quali fattori di perdita di biodiversità e sono riconosciute come una causa importante di estinzione di specie.

Quando si parla di effetti sociali ed economici, le specie esotiche invasive possono essere vettori di malattie o causa diretta di problemi sanitari (per esempio asma, dermatiti, allergie). Le specie esotiche invasive possono danneggiare le infrastrutture e le strutture ricreative nonché ostacolare la selvicoltura, o provocare perdite in agricoltura.

Si prevede che le invasioni biologiche in Europa aumenteranno. Secondo stime basate su dati affidabili, il numero di specie esotiche invasive di taxon modello, tipi di habitat o parti di continenti interessati è aumentato del 76% in Europa negli ultimi 35 anni.

Le tendenze attuali relative all'insediamento di nuove specie indicano che il problema è lungi dall'essere sotto controllo, con un impatto sulla biodiversità che dovrebbe aumentare a causa del numero sempre più elevato di specie coinvolte e della crescente vulnerabilità degli ecosistemi alle invasioni, che deriva da altre pressioni come la perdita di habitat, il degrado, la frammentazione, lo sfruttamento eccessivo e il cambiamento climatico.

Secondo le stime, le specie esotiche invasive hanno avuto un costo per l'UE pari ad almeno 12 miliardi di euro all'anno negli ultimi 20 anni e i costi dei danni continuano a crescere. Il costo della prevenzione della diffusione, regolazione ed eradicazione delle specie invasive nell'UE varia da 40 a 100 milioni di euro all'anno.

Contesto della proposta

Le specie esotiche invasive sono una questione prioritaria nel quadro della convenzione sulla diversità biologica con un obiettivo post-Nagoya specifico (obiettivo 9 di Aichi in materia di biodiversità) secondo il quale, entro il 2020, le specie esotiche invasive e i vettori devono essere identificati e prioritizzati, le specie prioritarie controllate o eradicare e si attuano misure per gestire i vettori e impedirne l'introduzione e l'insediamento.

Nel 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio Ambiente hanno sostenuto con vigore lo sviluppo di una strategia per le specie esotiche invasive a livello dell'UE.

Queste ultime erano uno dei dieci obiettivi prioritari del piano d'azione sulla biodiversità nonché il quinto obiettivo della strategia dell'UE per la biodiversità 2020 tesa a garantire una risposta coordinata e completa dell'UE al fine di prevenire e controllare l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive dannose nell'Unione.

Nel quadro della nuova strategia in tema di biodiversità, la Commissione avrebbe dovuto proporre uno strumento legislativo dedicato entro il 2012 per affrontare le sfide comuni associate alle specie esotiche invasive nell'UE.

Proposta della Commissione

Il 9 settembre 2013, la Commissione europea ha pubblicato la proposta legislativa sulla prevenzione e gestione dell'introduzione e diffusione di specie esotiche invasive.

In precedenza, la Commissione aveva già concluso che uno strumento legislativo di base sarebbe stata l'unica opzione utile per affrontare in modo efficace il problema delle specie esotiche invasive. Tale conclusione è stata confermata dalla valutazione d'impatto. Di conseguenza, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento. Per garantirne l'efficacia, è opportuno che tale proposta sia accompagnata dall'obbligo di rapida eradicazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di nuovo insediamento.

Tale opzione obbliga gli Stati membri ad agire senza indugio e a condividere le informazioni. Sono ammesse deroghe con l'approvazione della Commissione.

Il nucleo centrale del progetto di proposta è dato da un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il cui impatto negativo richiede un'azione concertata a livello di Unione. Tale elenco sarà stilato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Le specie elencate come specie di rilevanza unionale saranno bandite, con alcune deroghe limitate. Gli Stati membri dovranno adottare misure per garantire che tali specie non vengano introdotte, commercializzate, tenute, allevate o rilasciate nell'UE. Le suddette specie possono provocare danni in tutta l'Unione o solo in alcune zone dell'UE, ma la gravità del loro impatto è tale da giustificare una richiesta di assistenza ad altri Stati membri dell'UE.

La Commissione propone di fissare il limite massimo di 50 specie all'elenco delle specie di rilevanza unionale per concentrare l'attenzione, in un primo tempo, sulle specie più pericolose e fornire una certezza regolamentare sufficiente agli Stati membri per la creazione delle strutture di gestione necessarie.

La proposta prevede inoltre un sistema di preallarme. Gli Stati membri sono tenuti ad avvertire la Commissione e gli altri Stati membri immediatamente se individuano specie esotiche invasive comparse improvvisamente nel loro territorio, per bloccarne qualunque ulteriore diffusione.

Qualora una specie inclusa nell'elenco delle specie di rilevanza unionale è già presente in alcuni Stati membri, tali Stati devono adottare misure per eradicare o gestire tali specie esotiche invasive e assicurarsi che siano tenute sotto controllo.

Le proposte del relatore

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che la proposta si debba basare su tre principi chiave:

- **PREVENZIONE**

La prevenzione mira a ridurre il numero di nuove specie esotiche invasive che entrano nell'UE, evitando in tal modo l'aumento delle minacce per la biodiversità e gli effetti negativi sulla società e sull'economia.

- **PRIORITARIZZAZIONE**

La prioritizzazione consentirà di intervenire in modo efficiente concentrando le risorse sulle specie esotiche invasive più dannose, ovvero dove è possibile ottenere il massimo beneficio per la biodiversità, la società e l'economia.

- **COORDINAMENTO**

Un intervento coerente e coordinato in tutta l'UE aumenterà l'efficacia delle azioni a livello di Unione, evitando che un intervento in uno Stato membro sia vanificato dall'inerzia di un altro Stato membro.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, ma ritiene che vari aspetti debbano essere modificati.

Principali modifiche proposte nel progetto di relazione

- **Limite massimo al numero di specie contenute nell'elenco**

Il limite proposto di 50 specie esotiche invasive con l'opzione di un riesame solo dopo cinque anni è una grave lacuna della proposta. Il limite di 50 specie non è tenuto in considerazione dalla valutazione d'impatto e il riepilogo di tale valutazione afferma addirittura che "è impossibile sapere in anticipo quante e quali invasioni sarà necessario affrontare, così come quali e quante specie figureranno nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale".

Il numero di specie esotiche invasive che si diffondono in Europa deve essere ridotto al minimo e a tale scopo è opportuno adottare misure di gestione per ridurre l'impatto, quantomeno, delle specie esotiche invasive più pericolose, a livelli accettabili. Non è previsto, tuttavia, un obiettivo quantitativo per tale indicatore.

La comunità scientifica concorda sul fatto che limitare l'applicazione del presente regolamento a un elenco di sole 50 specie, come proposto, non ha alcun fondamento scientifico e porterà quasi sicuramente al mancato raggiungimento, da parte dell'UE, dell'obiettivo 9 di Aichi in tema di biodiversità per il 2020. Occorre eliminare tale limite e sostituire il sistema con un'alternativa flessibile, reattiva che possa essere aggiornata con la frequenza necessaria.

- **Definizione e aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive**

È opportuno allegare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale all'atto di base, data la sua importanza fondamentale e il suo stretto collegamento con l'ambito dell'atto stesso. L'inserimento dell'elenco nell'atto di base sotto forma di allegato fornisce, inoltre, maggiore chiarezza giuridica rispetto a un elenco autonomo. Analogamente, la procedura più adatta per definire e aggiornare l'elenco è mediante atti delegati invece che con atti di esecuzione.

- **Specie autoctone in alcune zone d'Europa, ma invasive in altre**

Le misure di cooperazione a livello di Unione possono essere utili per affrontare il problema di specie specifiche che sono invasive in alcune zone del territorio dell'Unione, indipendentemente dal fatto che tali specie siano autoctone di un'altra zona dell'Unione o provengano dall'esterno dell'UE. L'effetto di un'elencazione esaustiva di tutte le specie invasive, endemiche o meno dell'UE, imporrebbe a tutti gli Stati membri di valutare quale livello di azione collaborativa sia necessario o giustificato per prevenire o gestire gli eventuali effetti.

- **Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale (azione volontaria)**

È utile consentire l'intervento a livello di Stato membro nei confronti delle specie esotiche invasive non incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ma riguardo alle quali gli Stati membri ritengono che il danno derivante dal loro rilascio, sebbene non interamente accertato, possa essere significativo. Sarà ciascuno Stato membro a decidere se una specie esotica possa essere considerata di rilevanza nazionale. L'unico obbligo che ciò comporterà sarà l'introduzione, da parte degli Stati membri, di un sistema di autorizzazioni per il rilascio nell'ambiente delle specie ritenute di rilevanza nazionale.

- **Possibilità di norme più severe**

Nella consapevolezza che risorse limitate possono ostacolare l'attuazione di determinate misure, è necessario definire il sistema in un'ottica di flessibilità, ove possibile, e riconoscere il fatto che gli Stati membri stanno già intervenendo per affrontare il problema delle specie esotiche invasive. Il relatore propone pertanto di consentire agli Stati membri di attuare o mantenere misure più severe.

- **Deroghe**

Lo scopo e l'effetto di eventuali deroghe alla maggior parte, ma non a tutte, le restrizioni e gli obblighi, è consentire variazioni regionali nella motivazione ed esigenza di interventi tesi a prevenire l'insediamento o la diffusione delle specie, consentendo agli Stati membri di definire la priorità delle azioni sulla base delle condizioni del rispettivo territorio e di ridurre, in tal modo, le implicazioni in termini di costi su base biogeografica.

- **Sistema informativo di supporto**

Il relatore ritiene che il sistema informativo di supporto sia una condizione preliminare per la corretta attuazione del regolamento e che debba essere istituito entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il sistema può inoltre trarre beneficio dalle competenze pertinenti dell'Agenzia europea dell'ambiente.

- **Partecipazione del pubblico**

Le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico devono essere rafforzate, dato che l'effettiva partecipazione del pubblico consentirebbe da un lato di esprimere pareri e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro permetterebbe ai responsabili di tener conto di tali rilievi, accrescendo in tal modo la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate.

- **Forum scientifico**

Considerata l'ampia copertura del regolamento, è importante istituire un organismo tecnico/scientifico dedicato per coadiuvare il processo decisionale grazie alle competenze di esperti.